



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.9.2006
COM(2006) 507 definitivo

2006/0166 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 92/49/CEE e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudentiale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2006) 1117}

{SEC(2006) 1118}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta mira a migliorare considerevolmente la certezza giuridica, la chiarezza e la trasparenza del processo di approvazione, da parte della vigilanza, delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni nei settori bancario, assicurativo e mobiliare.

1.2. Contesto generale

Il mercato unico dei servizi finanziari della UE è inscindibile dalla solidità prudenziale e dalla stabilità finanziaria. La costante convergenza dei requisiti normativi, promossa dalla UE, sorretta da comuni regole di base e da strumenti pragmatici di attuazione e applicazione delle direttive comunitarie relative al mercato unico dei servizi finanziari, ha già contribuito notevolmente ad assicurare queste condizioni. Il consolidamento transfrontaliero è il prodotto di decisioni commerciali prese dai partecipanti al mercato. Pur non essendo un fine in sé, resta un mezzo per arrivare ad una maggiore efficienza. Il consolidamento determinato dal mercato consente agli enti di sfruttare appieno il loro potenziale e di far fronte alla concorrenza internazionale. Un aspetto importante del mercato unico è l'eliminazione di tutti gli ostacoli ingiustificabili che impediscono il buon funzionamento del mercato interno. Qualsiasi ingerenza indebita da parte delle autorità di regolamentazione, delle autorità nazionali o delle autorità sopranazionali nell'attuazione di una decisione commerciale che avrebbe portato ad un consolidamento potrebbe effettivamente ostacolare il buon funzionamento del mercato. Nei casi estremi, un uso scorretto dei poteri potrebbe vanificare e rendere impraticabili iniziative economicamente valide.

Il sistema di vigilanza prudenziale esistente attualmente nell'Unione europea si basa sul principio della responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro di origine e su un implicito obbligo di stretta collaborazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e di quelle dello Stato membro ospitante nella vigilanza delle attività degli enti operanti in Stati membri diversi da quello in cui hanno l'amministrazione centrale.

1.3. Attuali disposizioni della legislazione comunitaria

L'attuale quadro giuridico¹ regola la situazione in cui un soggetto, denominato "candidato acquirente", desidera acquisire o incrementare una partecipazione in un istituto finanziario o in un'impresa di investimento sia in ambito nazionale che nel contesto transfrontaliero. Le autorità nazionali competenti possono opporsi ad un'acquisizione se non sono convinte dell'idoneità del candidato acquirente a

¹ Articolo 19 della direttiva 2000/48/CE, articolo 15 della direttiva 92/49/CEE, articolo 15 della direttiva 2002/83/CE, articoli da 20 a 23 della direttiva 2005/68/CE e articolo 10 della direttiva 2004/39/CE.

garantire una gestione sana e prudente dell'ente. Il quadro giuridico attuale non prevede tuttavia criteri specifici per valutare l'idoneità del candidato acquirente e ha pertanto lasciato alle autorità competenti una notevole discrezionalità nell'accettare, scoraggiare o respingere un progetto di acquisizione. Inoltre le attuali direttive non definiscono nel dettaglio la procedura di valutazione delle acquisizioni.

1.4. La proposta

Questa proposta modifica considerevolmente il quadro esistente per quanto concerne la procedura e i criteri che le autorità competenti devono applicare quando valutano l'idoneità di un candidato acquirente.

Le direttive modificate definiscono l'intera procedura che le autorità competenti dovranno applicare per valutare le acquisizioni da un punto di vista prudenziale. Esse introducono inoltre un processo di notifica e decisionale chiaro e trasparente per le autorità competenti e per le imprese. I termini vengono abbreviati e la sospensione del loro decorso da parte delle autorità competenti viene limitata ad un solo caso e assoggettata a chiare condizioni.

Vengono inoltre definiti chiaramente i criteri da applicare per la valutazione prudenziale, che saranno pertanto noti in anticipo ai partecipanti al mercato. Ne deriverà una maggiore certezza e prevedibilità per quanto concerne i criteri applicati dalle autorità competenti quando valutano la solidità finanziaria di un'acquisizione.

Le direttive modificate prevedono un elenco chiuso dei criteri per valutare l'idoneità dell'acquirente, determinando così un'armonizzazione completa in materia di valutazione dell'idoneità a livello di Unione europea. Questi criteri sono: la reputazione del candidato acquirente, la reputazione e l'esperienza di qualsiasi persona che potrebbe dirigere la derivante entità o impresa, la solidità finanziaria del candidato acquirente, la capacità di continuare a rispettare le direttive settoriali applicabili, il rischio di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

2.1. Consultazioni

- Il gruppo di lavoro dell'EBC sul consolidamento transfrontaliero si è riunito il 21 marzo e il 5 ottobre 2005. Questo gruppo di lavoro è stato in seguito ampliato in modo da estendere i propri lavori al settore assicurativo e mobiliare.
- Il gruppo di lavoro congiunto EBC-EIOPC-ESC sul consolidamento transfrontaliero si è riunito il 3 febbraio 2006.
- Una consultazione pubblica sulle disposizioni esistenti in materia di vigilanza nel settore bancario, assicurativo e mobiliare si è tenuta nei mesi di marzo e aprile 2006.

I miglioramenti alle vigenti disposizioni riguardanti la procedura e i criteri di valutazione sono stati preparati tenendo conto delle discussioni svoltesi in seno ai

diversi gruppi di lavoro e delle risposte ricevute in seguito alla consultazione pubblica.

2.2. Ricorso al parere di esperti

A fine gennaio 2005 il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) è stato incaricato dalla Commissione di fornire consulenza tecnica sulla revisione dell'articolo 16 della direttiva 2000/12/CE.

Pur apportando talune precisazioni e formulando alcuni suggerimenti costruttivi in merito alla procedura, il CEBS ha sottolineato nella sua consulenza che “per poter funzionare adeguatamente l'articolo 16 deve lasciare un ampio margine di flessibilità e discrezionalità alle autorità competenti”. Il CEBS ha inoltre puntualizzato che il mandato della Commissione “non chiedeva al CEBS di accertare se l'articolo 16 fosse stato applicato in modo abusivo dalle autorità competenti degli Stati membri o se fosse una causa diretta della maggiore lentezza (reale o percepita) nella realizzazione di fusioni e acquisizioni nel settore finanziario.”.

Sia la consulenza del CEBS che i risultati delle consultazioni di cui sopra sono stati utilizzati ai fini dell'elaborazione della presente proposta. Di conseguenza la Commissione ha adottato un approccio che riduce significativamente la discrezionalità delle autorità competenti in sede di valutazione prudenziale, una condizione ritenuta fondamentale per assicurare certezza giuridica, chiarezza e prevedibilità ai partecipanti al mercato.

Nel quadro del progetto “Solvibilità II” in corso nel settore assicurativo, nel dicembre 2004 la Commissione ha chiesto al Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) di fornire una consulenza tecnica in merito ai requisiti di onorabilità e competenza delle direttive assicurazioni, compreso il processo di approvazione da parte della vigilanza di cui all'articolo 15 della direttiva 92/49/CEE e all'articolo 15 della direttiva 2002/83/CE.

3. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Tra le opzioni esaminate nella Valutazione dell'impatto² rientrano l'opzione di mantenimento dello status quo, l'opzione di regolamentazione giuridicamente vincolante e quella giuridicamente non vincolante. Dopo un esame attento delle diverse alternative, nella valutazione dell'impatto si è giunti alla conclusione che per raggiungere gli obiettivi di certezza giuridica, chiarezza e trasparenza, a beneficio sia delle autorità competenti che dei partecipanti al mercato, è necessaria una soluzione di regolamentazione giuridicamente vincolante. Per centrare i predetti obiettivi ed assicurare coerenza all'interno di ciascun settore e tra i singoli settori, è opportuno mirare ad un livello elevato di armonizzazione per quanto riguarda la procedura e i criteri per la valutazione prudenziale. Un livello inferiore di armonizzazione — che lasci un considerevole livello di flessibilità agli Stati membri e alle loro autorità competenti — non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi dichiarati di maggiore

² In allegato.

certezza giuridica, prevedibilità e coerenza per quanto riguarda le valutazioni prudenziali delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni in enti finanziari e in imprese di investimento.

La proposta non sembrerebbe comportare costi amministrativi supplementari.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI REGOLAMENTATI

Uno dei principi di base della MiFID è la previsione, per quanto possibile, di disposizioni parallele per le imprese di investimento e per i mercati regolamentati. Questo parallelismo esiste tra l'articolo 10 (applicabile alle imprese di investimento) e l'articolo 38 (ossia la disposizione corrispondente applicabile ai mercati regolamentati). Tenendo conto di questo parallelismo, e avendo altresì riguardo al potenziale di ulteriore consolidamento delle borse, la Commissione valuterà con urgenza se è necessario e possibile estendere ai mercati regolamentati le procedure e i criteri stabiliti nella presente proposta. Agendo in tal modo si intende accrescere la certezza del diritto per tutte le parti interessate quando sono soggette al controllo delle competenti autorità e facilitare il funzionamento regolare del mercato interno (prevenendo reazioni protezionistiche da parte degli Stati membri). Nel decidere se andare avanti o no, la Commissione terrà conto del carattere speciale dell'attività svolta dai mercati regolamentati, nonché del parere delle parti interessate e delle autorità di regolamentazione. La Commissione deciderà al più presto possibile dell'opportunità di un tale intervento.

5. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta, che è una direttiva di modifica, è quella delle direttive che essa modifica, ovvero l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55 del trattato CE.

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'introduzione di regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati in tutta la Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva stabilisce i requisiti per raggiungere tali obiettivi e non va oltre quanto necessario a tal fine.

Data la necessità di assicurare la coerenza delle regole vigenti a livello comunitario, una direttiva di modifica che definisca la procedura e i criteri è stata considerata come lo strumento più appropriato.

6. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria né occorreranno risorse umane o amministrative aggiuntive.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 92/49/CEE e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)⁵, la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita⁶, la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio⁷, la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE

³ GU C..., pag.

⁴ GU C..., pag.

⁵ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

⁶ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

⁷ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/31/CE (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

e 2002/83/CE⁸ e la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)⁹ regolamentano la situazione in cui un soggetto, denominato in appresso "candidato acquirente", intenda acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di investimento.

- (2) Tale quadro giuridico non fissa tuttavia criteri dettagliati per la valutazione prudenziale dei progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni né una procedura per la loro applicazione. Ciò ha determinato la mancanza di certezza giuridica, chiarezza e prevedibilità per quanto concerne il processo di valutazione e il suo risultato.
- (3) Sia per le operazioni nazionali che per quelle transfrontaliere, il ruolo delle autorità competenti deve essere quello di effettuare una valutazione prudenziale sulla base di criteri e procedure di valutazione chiaramente definiti. È pertanto necessario specificare i criteri da applicare per la valutazione prudenziale di azionisti e dirigenti nel quadro di un progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione qualificata e definire una chiara procedura per la loro applicazione. A fini di congruenza tali criteri devono essere coerenti con quelli che sono applicati ad azionisti e dirigenti nell'ambito della procedura di autorizzazione iniziale.
- (4) In mercati che sono sempre più integrati e in cui le strutture di gruppo possono estendersi a vari Stati membri, l'acquisizione di una partecipazione qualificata è oggetto di un esame approfondito in diversi Stati membri ed è pertanto essenziale armonizzare a livello comunitario la procedura e le valutazioni prudenziali e che gli Stati membri non introducano regole più severe.
- (5) Per quanto riguarda la valutazione prudenziale, il criterio relativo alla "reputazione del candidato acquirente" presuppone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi sull'integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e sulla loro fondatezza; i dubbi possono essere dovuti, ad esempio, alla sua condotta professionale passata. La valutazione della reputazione è di particolare importanza se il candidato acquirente è un soggetto non regolamentato.
- (6) Per assolvere il ruolo assegnatole dal trattato e poter stabilire se i criteri di valutazione dell'idoneità debbano essere ulteriormente chiariti, la Commissione deve essere autorizzata a richiedere copie dei documenti sui quali le autorità competenti hanno basato la propria valutazione prudenziale.
- (7) In futuro è possibile che i criteri di valutazione debbano essere adattati per tenere conto dell'evoluzione dei mercati e della necessità di un'applicazione uniforme in tutta la Comunità. È pertanto opportuno adottare le misure necessarie in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁰.

⁸ GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

⁹ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

¹⁰ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (8) Poiché gli scopi dell'intervento previsto, ovvero l'introduzione di regole procedurali e di criteri di valutazione armonizzati in tutta la Comunità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) Le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 92/49/CEE

La direttiva 92/49/CEE è così modificata:

1. All'articolo 1, lettera g), il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Ai fini dell'applicazione di questa definizione, negli articoli 8 e 15 e per le altre quote di partecipazione di cui all'articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*[];

* GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.”.

2. L'articolo 15 è così modificato:

- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l'impresa di assicurazione divenga una sua impresa figlia, persona denominata in appresso “candidato acquirente”, notifichi per iscritto alle autorità competenti per la vigilanza sull'impresa di assicurazione nella quale sta tentando di acquisire una partecipazione qualificata o di aumentare detta partecipazione qualificata l'ammontare della partecipazione prevista e le informazioni rilevanti di cui all'articolo 15 *ter*, paragrafo 4.”.

- b) Il paragrafo 1 *bis* è soppresso.

- c) Al paragrafo 2 la percentuale “33%” è sostituita dalla percentuale “30%”.

3. Sono inseriti i seguenti articoli da *15 bis* a *15 quinquies*:

“Articolo 15 bis

1. Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

Le autorità competenti dispongono di un massimo di trenta giorni lavorativi dalla data dell'avviso scritto di ricevimento (in appresso “termine per la valutazione”) per opporsi al progetto del candidato acquirente.

2. Le autorità competenti possono, se del caso, richiedere informazioni complementari entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui al paragrafo 1, primo comma, per realizzare la valutazione di cui all'articolo 15 *ter*, paragrafo 1.

La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni complementari necessarie.

Le informazioni richieste vengono fornite alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi. Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del termine per la valutazione. La sospensione non supera i dieci giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la valutazione.

3. Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione, le autorità competenti informano per iscritto il candidato acquirente entro due giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, secondo comma, e indicano le ragioni della loro decisione.

4. Se, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, il progetto è da considerarsi approvato. Le autorità competenti comunicano al candidato acquirente la scadenza del termine di valutazione al momento del ricevimento di cui al paragrafo 1 e, se applicabile, al momento della richiesta di informazioni complementari di cui al paragrafo 2.

5. Le autorità competenti possono estendere il termine per la valutazione ad un massimo di cinquanta giorni lavorativi se il candidato acquirente è soggetto ad una regolamentazione non comunitaria e risiede in un paese terzo in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.

6. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il completamento della prevista acquisizione o del previsto incremento di una partecipazione.

Articolo 15 ter

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, le autorità competenti valutano, tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'impresa di assicurazione, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

- a) la reputazione del candidato acquirente;
- b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, saranno chiamate a dirigere l'attività dell'impresa di assicurazione;
- c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'impresa di assicurazione alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;
- d) la capacità dell'impresa di assicurazione di adempiere e continuare ad adempiere, dopo la prevista acquisizione, ai suoi obblighi di cui alla presente direttiva e ad eventuali disposizioni settoriali applicabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** o che la prevista acquisizione potrebbe aumentare il rischio di simili atti.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se accertano che i criteri di cui al paragrafo 1 non sono rispettati o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e dall'esaminare l'acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per compiere la valutazione di cui al paragrafo 1.

Il livello delle informazioni richieste è proporzionato e adeguato alla natura del progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione.

Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per la valutazione prudenziale.

5. Quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di assicurazione, tale autorità assicura che tutti i candidati acquirenti siano trattati in modo non discriminatorio.

Articolo 15 quater

Oltre che nel quadro dell'articolo 15, paragrafo 1 e degli articoli 15 *bis* e 15 *ter*, e salvo disposizione contraria, le autorità competenti rilevanti si consultano quando valutano l'acquisizione conformemente all'articolo 15 *ter*, paragrafo 1, se il candidato acquirente è:

- 1) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1 *bis*, punto 2 della direttiva 85/611/CEE*** del Consiglio, in appresso "società di gestione di OICVM", autorizzati in un altro Stato membro;
- 2) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro;
- 3) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro.

Le autorità competenti collaborano strettamente. Esse si scambiano tutte le informazioni essenziali o pertinenti a tal fine. A tale riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

Articolo 15 quinquies

1. La Commissione può richiedere alle autorità competenti di fornirle prontamente una copia dei documenti sui quali hanno basato la propria valutazione in relazione all'articolo 15, paragrafo 1, e agli articoli 15 *bis*, 15 *ter* e 15 *quater* nonché le ragioni comunicate al candidato acquirente.

2. Le informazioni fornite alla Commissione sono coperte dal segreto professionale e sono utilizzate dalla Commissione solo per determinare se uno Stato membro abbia rispettato gli obblighi di cui alla presente direttiva.

Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione, nonché i revisori dei conti o gli esperti operanti per conto della Commissione, sono vincolati dal segreto professionale.

3. Nessuna informazione confidenziale ricevuta dalla Commissione in virtù del paragrafo 1 può essere divulgata a qualsivoglia persona o autorità, salvo in una forma riassuntiva o aggregata che impedisca l'identificazione dei singoli candidati acquirenti o delle singole imprese di assicurazione interessate.

* GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

** GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

*** G U L 375 del 31.12. 1985, pag. 3.”.

4. All’articolo 51 è aggiunto il trattino seguente:

“— specifiche e chiarimenti dei criteri di cui all’articolo 15 *ter*, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un’applicazione uniforme della presente direttiva.”.

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/83/CE

La direttiva 2002/83/CE è così modificata:

1. All’articolo 1, lettera j), il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Ai fini dell’applicazione di questa definizione, negli articoli 8 e 15 e per le altre quote di partecipazione di cui all’articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* G U L 390 del 31.12.2004, pag. 38.”.

2. L’articolo 15 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l’impresa di assicurazione divenga una sua impresa figlia, persona denominata in appresso “candidato acquirente”, notifichi per iscritto alle autorità competenti per la vigilanza sull’impresa di assicurazione nella quale sta tentando di acquisire una partecipazione qualificata o di aumentare detta partecipazione qualificata l’ammontare della partecipazione prevista e le informazioni rilevanti di cui all’articolo 15 *ter*, paragrafo 4.”.

b) Al paragrafo 2 la percentuale “33%” è sostituita dalla percentuale “30%”.

3. Sono inseriti i seguenti articoli da 15 *bis* a 15 *quinqües*:

“Articolo 15 bis

1. Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 1, prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

Le autorità competenti dispongono di un massimo di trenta giorni lavorativi dalla data dell'avviso scritto di ricevimento (in appresso "termine per la valutazione") per opporsi al progetto del candidato acquirente.

2. Le autorità competenti possono, se del caso, richiedere informazioni complementari entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui al paragrafo 1, primo comma, per realizzare la valutazione di cui all'articolo 15 *ter*, paragrafo 1.

La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni complementari necessarie.

Le informazioni richieste vengono fornite alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi. Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del termine per la valutazione. La sospensione non supera i dieci giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la valutazione.

3. Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione, le autorità competenti informano per iscritto il candidato acquirente entro due giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, secondo comma, e indicano le ragioni della loro decisione.

4. Se, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, il progetto è da considerarsi approvato. Le autorità competenti comunicano al candidato acquirente la scadenza del termine di valutazione al momento del ricevimento di cui al paragrafo 1 e, se applicabile, al momento della richiesta di informazioni complementari di cui al paragrafo 2

5. Le autorità competenti possono estendere il termine per la valutazione ad un massimo di cinquanta giorni lavorativi se il candidato acquirente è soggetto ad una regolamentazione non comunitaria e risiede in un paese terzo in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.

6. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il completamento della prevista acquisizione o del previsto incremento di una partecipazione.

Articolo 15 ter

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 15 *bis*, paragrafo 2, le autorità competenti valutano, tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'impresa di assicurazione, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

a) la reputazione del candidato acquirente;

- b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, saranno chiamate a dirigere l'attività dell'impresa di assicurazione;
- c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'impresa di assicurazione alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;
- d) la capacità dell'impresa di assicurazione di adempiere e continuare ad adempiere, dopo la prevista acquisizione, ai suoi obblighi di cui alla presente direttiva e ad eventuali disposizioni settoriali applicabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** o che la prevista acquisizione potrebbe aumentare il rischio di simili atti.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se accertano che i criteri di cui al paragrafo 1 non sono rispettati o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e dall'esaminare l'acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per compiere la valutazione di cui al paragrafo 1.

Il livello delle informazioni richieste è proporzionato e adeguato alla natura del progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione.

Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per la valutazione prudenziale.

5. Quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di assicurazione, tale autorità assicura che tutti i candidati acquirenti siano trattati in modo non discriminatorio.

Articolo 15 quater

Oltre che nel quadro dell'articolo 15, paragrafo 1 e degli articoli 15 *bis* e 15 *ter*, e salvo disposizione contraria, le autorità competenti rilevanti si consultano quando valutano l'acquisizione conformemente all'articolo 15 *ter*, paragrafo 1, se il candidato acquirente è:

- 1) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1 *bis*, punto 2 della direttiva 85/611/CEE*** del Consiglio, in appresso "società di gestione di OICVM", autorizzati in un altro Stato membro;

2) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro;

3) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro.

Le autorità competenti collaborano strettamente. Esse si scambiano tutte le informazioni essenziali o pertinenti a tal fine. A tale riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

Articolo 15 quinquies

1. La Commissione può richiedere alle autorità competenti di fornirle prontamente una copia dei documenti sui quali hanno basato la propria valutazione in relazione all'articolo 15, paragrafo 1, e agli articoli 15 *bis*, 15 *ter* e 15 *quater*, nonché le ragioni comunicate al candidato acquirente.

2. Le informazioni fornite alla Commissione sono coperte dal segreto professionale e sono utilizzate dalla Commissione solo per determinare se uno Stato membro abbia rispettato gli obblighi di cui alla presente direttiva.

Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione, nonché i revisori dei conti o gli esperti operanti per conto della Commissione, sono vincolati dal segreto professionale.

3. Nessuna informazione confidenziale ricevuta dalla Commissione in virtù del paragrafo 1 può essere divulgata a qualsivoglia persona o autorità, salvo in una forma riassuntiva o aggregata che impedisca l'identificazione dei singoli candidati acquirenti o delle singole imprese di assicurazione interessate.

* GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

** GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

*** GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.”.

4. All'articolo 64 è aggiunto il trattino seguente:

“— specifiche e chiarimenti dei criteri di cui all'articolo 15 *ter*, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva.”.

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 2004/39/CE

La direttiva 2004/39/CE è così modificata:

1. All'articolo 4, paragrafo 1, il punto 27 è sostituito dal seguente:

“27) “partecipazione qualificata”: partecipazione in un'impresa di investimento, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, in linea con il disposto degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa;

* GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.”.

2. All'articolo 10, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l'impresa di investimento divenga una sua impresa figlia, persona denominata in appresso “candidato acquirente”, notifichi per iscritto alle autorità competenti per la vigilanza sull'impresa di investimento nella quale sta tentando di acquisire una partecipazione qualificata o di aumentare detta partecipazione qualificata l'ammontare della partecipazione prevista e le informazioni rilevanti di cui all'articolo 10 *ter*, paragrafo 4.

Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che non intenda più detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ne informi le autorità competenti e comunichi l'ammontare della partecipazione che ne risulta. Tale persona informa parimenti le autorità competenti dell'eventuale intenzione di diminuire la sua partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20%, 30% o 50%, o che l'impresa di investimento cessi di essere una sua impresa figlia.

4. La valutazione dell'acquisizione conformemente all'articolo 10 *ter*, paragrafo 1 è soggetta alla consultazione preliminare di cui all'articolo 60 se il candidato acquirente è:

a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1 *bis*, punto 2 della direttiva 85/611/CEE* del Consiglio, in appresso “società di gestione di OICVM”, autorizzati in un altro Stato membro;

b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro;

c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro.

* GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.”.

3. Sono inseriti i seguenti articoli 10 *bis*, 10 *ter* e 10 *quater*:

“Articolo 10 bis

1. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui al predetto comma prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica.

Le autorità competenti dispongono di un massimo di trenta giorni lavorativi dalla data dell'avviso scritto di ricevimento (in appresso “termine per la valutazione”) per opporsi al progetto del candidato acquirente.

2. Le autorità competenti possono, se del caso, richiedere informazioni complementari entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui al paragrafo 1, primo comma, per realizzare la valutazione di cui all'articolo 10 *ter*, paragrafo 1.

La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni complementari necessarie.

Le informazioni richieste vengono fornite alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi. Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del termine per la valutazione. La sospensione non supera i dieci giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la valutazione.

3. Se le autorità competenti, al termine della loro valutazione, decidono di opporsi al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione, informano per iscritto il candidato acquirente entro due giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 1, secondo comma, indicano le ragioni della loro decisione.

4. Se, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, tale progetto è da considerarsi approvato. Le autorità competenti comunicano al candidato acquirente la scadenza del termine di

valutazione al momento del ricevimento di cui al paragrafo 1 e, se applicabile, al momento della richiesta di informazioni complementari di cui al paragrafo 2

5. Le autorità competenti possono estendere il termine per la valutazione ad un massimo di cinquanta giorni lavorativi se il candidato acquirente è soggetto ad una regolamentazione non comunitaria e risiede in un paese terzo in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.

6. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il completamento della prevista acquisizione o del previsto incremento di una partecipazione.

Articolo 10 ter

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 3 e le informazioni di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, le autorità competenti valutano, tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'impresa di investimento, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

- a) la reputazione del candidato acquirente;
- b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, saranno chiamate a dirigere l'attività dell'impresa di investimento;
- c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'impresa di investimento alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;
- d) la capacità dell'impresa di investimento di adempiere e continuare ad adempiere, dopo la prevista acquisizione, ai suoi obblighi di cui alla presente direttiva e ad eventuali disposizioni settoriali applicabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 della direttiva 2002/87/CE;
- e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* o che la prevista acquisizione potrebbe aumentare il rischio di simili atti.

Per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, che specifichino e chiariscano i criteri di cui al presente paragrafo, primo comma.

2. Le autorità competenti possono opporsi alla prevista acquisizione solo se accertano che i criteri di cui al paragrafo 1 non sono rispettati o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e dall'esaminare l'acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per compiere la valutazione di cui al paragrafo 1.

Il livello delle informazioni richieste è proporzionato e adeguato alla natura del progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione.

Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per la valutazione prudenziale.

5. Quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di investimento, tale autorità assicura che tutti i candidati acquirenti siano trattati in modo non discriminatorio.

* GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Articolo 10 quater

1. La Commissione può richiedere alle autorità competenti di fornirle prontamente una copia dei documenti sui quali hanno basato la propria valutazione prudenziale in relazione all'articolo 10, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 10 *ter*, nonché le ragioni comunicate al candidato acquirente.
2. Le informazioni fornite alla Commissione sono coperte dal segreto professionale e sono utilizzate dalla Commissione solo per determinare se uno Stato membro abbia rispettato gli obblighi di cui alla presente direttiva.

Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione, nonché i revisori dei conti o gli esperti operanti per conto della Commissione, sono vincolati dal segreto professionale.

3. Nessuna informazione confidenziale ricevuta dalla Commissione in virtù del paragrafo 1 può essere divulgata a qualsivoglia persona o autorità, salvo in una forma riassuntiva o aggregata che impedisca l'identificazione dei singoli candidati acquirenti o delle singole imprese di investimento interessate.”.

Articolo 4

Modifiche alla direttiva 2005/68/CE

La direttiva 2005/68/CE è così modificata:

1. All'articolo 2, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Ai fini del paragrafo 1, lettera j), negli articoli 12 e 19 e per le altre quote di partecipazione di cui all’articolo 19, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*[];

* GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.”.

2. L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’impresa di riassicurazione o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l’impresa di riassicurazione divenga una sua impresa figlia, persona denominata in appresso “candidato acquirente”, notifichi per iscritto alle autorità competenti per la vigilanza sull’impresa di riassicurazione nella quale sta tentando di acquisire una partecipazione qualificata o di aumentare detta partecipazione qualificata l’ammontare della partecipazione prevista e le informazioni rilevanti di cui all’articolo 19 *bis*, paragrafo 4.

2. Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

Le autorità competenti dispongono di un massimo di trenta giorni lavorativi dalla data dell’avviso scritto di ricevimento (in appresso “termine per la valutazione”) per opporsi al progetto del candidato acquirente.

3. Le autorità competenti possono, se del caso, richiedere informazioni complementari entro cinque giorni lavorativi dalla data dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 2, primo comma, per realizzare la valutazione di cui all’articolo 19 *bis*, paragrafo 1.

La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni complementari necessarie.

Le informazioni richieste vengono fornite alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi. Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del termine per la valutazione. La sospensione non supera i dieci giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti non danno luogo ad una sospensione del decorso del termine per la valutazione.

4. Se le autorità competenti, al termine della loro valutazione, decidono di opporsi al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione, informano per iscritto il candidato acquirente entro due giorni lavorativi e comunque non oltre il

termine di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, e indicano le ragioni della loro decisione.

5. Se, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione di cui al paragrafo 1, il progetto è da considerarsi approvato. Le autorità competenti comunicano al candidato acquirente la scadenza del termine di valutazione al momento del ricevimento di cui al paragrafo 2 e, se applicabile, al momento della richiesta di informazioni complementari di cui al paragrafo 3.

6. Le autorità competenti possono estendere il termine per la valutazione ad un massimo di cinquanta giorni lavorativi se il candidato acquirente è soggetto ad una regolamentazione non comunitaria e risiede in un paese terzo in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.

7. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il completamento della prevista acquisizione o del previsto incremento di una partecipazione.”.

3. È inserito il seguente articolo 19 *bis*:

“Articolo 19 bis

1. Nel valutare la notifica di cui all’articolo 19, paragrafo 1 e le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 3, le autorità competenti valutano, tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’impresa di riassicurazione, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

- a) la reputazione del candidato acquirente;
- b) la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, saranno chiamate a dirigere l’attività dell’impresa di riassicurazione;
- c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell’impresa di riassicurazione alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;
- d) la capacità dell’impresa di riassicurazione di adempiere e continuare ad adempiere, dopo la prevista acquisizione, ai suoi obblighi di cui alla presente direttiva e ad eventuali disposizioni settoriali applicabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7 della direttiva 2002/87/CE;
- e) l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* o che la prevista acquisizione potrebbe aumentare il rischio di simili atti.

2. Le autorità competenti possono opporsi alla prevista acquisizione solo se accertano che i criteri di cui al paragrafo 1 non sono rispettati o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e dall'esaminare l'acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per compiere la valutazione di cui al paragrafo 1.

Il livello delle informazioni richieste è proporzionato e adeguato alla natura del progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione.

Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per la valutazione prudenziale.

5. Quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di riassicurazione, tale autorità assicura che tutti i candidati acquirenti siano trattati in modo non discriminatorio.

* GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.”.

4. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Articolo 20

Oltre che nel quadro degli articoli 19 e 19 *bis*, e salvo disposizione contraria, le autorità competenti rilevanti si consultano quando valutano l'acquisizione conformemente all'articolo 19 *bis*, paragrafo 1, se il candidato acquirente è:

1) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1 *bis*, punto 2 della direttiva 85/611/CEE* del Consiglio, in appresso “società di gestione di OICVM”, autorizzati in un altro Stato membro;

2) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro;

3) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro.

Le autorità competenti collaborano strettamente. Esse si scambiano tutte le informazioni essenziali o pertinenti a tal fine. A tale riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

* GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.”.

5. È inserito il seguente articolo 20 *bis*:

“Articolo 20 bis

1. La Commissione può richiedere alle autorità competenti di fornirle prontamente una copia dei documenti sui quali hanno basato la propria valutazione in relazione agli articoli 19, 19 *bis*, e 20 nonché le ragioni comunicate al candidato acquirente.

2. Le informazioni fornite alla Commissione sono coperte dal segreto professionale e sono utilizzate dalla Commissione solo per determinare se uno Stato membro abbia rispettato gli obblighi di cui alla presente direttiva.

Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione, nonché i revisori dei conti o gli esperti operanti per conto della Commissione, sono vincolati dal segreto professionale.

3. Nessuna informazione confidenziale ricevuta dalla Commissione in virtù del paragrafo 1 può essere divulgata a qualsivoglia persona o autorità, salvo in una forma riassuntiva o aggregata che impedisca l'identificazione dei singoli candidati acquirenti o delle singole imprese di riassicurazione interessate.”.

6. All'articolo 21 la percentuale “33%” è sostituita dalla percentuale “30%”.

7. All'articolo 56 è aggiunta la lettera f) seguente:

“f) specifiche e chiarimenti dei criteri di cui all'articolo 19 *bis*, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva.”.

Articolo 5

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1. All'articolo 12, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Per stabilire se, nel contesto del presente articolo, sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.”.

2. L'articolo 19 è così modificato:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l'ente creditizio divenga una sua impresa figlia, persona denominata in appresso “candidato acquirente”, notifichi per iscritto alle autorità competenti per la vigilanza sull'ente creditizio nel quale sta tentando di acquisire una partecipazione qualificata o di aumentare detta partecipazione qualificata l'ammontare della partecipazione prevista e le informazioni rilevanti di cui all'articolo 19 *bis*, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

Le autorità competenti dispongono di un massimo di trenta giorni lavorativi dalla data dell'avviso scritto di ricevimento (in appresso “termine per la valutazione”) per opporsi al progetto del candidato acquirente.”.

b) Sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi da 3 a 7:

3. Le autorità competenti possono, se del caso, richiedere informazioni complementari entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'avviso di ricevimento di cui al paragrafo 2, primo comma, per realizzare la valutazione di cui all'articolo 19 *bis*, paragrafo 1.

La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni complementari necessarie.

Le informazioni richieste vengono fornite alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi. Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del termine per la valutazione. La sospensione non supera i dieci giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la valutazione.

4. Se le autorità competenti, al termine della loro valutazione, decidono di opporsi al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione, informano per iscritto il candidato acquirente entro due giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, e indicano le ragioni della loro decisione.

5. Se, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, il progetto è da considerarsi approvato. Le autorità competenti comunicano al candidato acquirente la scadenza del termine di

valutazione al momento del ricevimento di cui al paragrafo e e, se applicabile, al momento della richiesta di informazioni complementari di cui al paragrafo 3.

6. Le autorità competenti possono estendere il termine per la valutazione ad un massimo di cinquanta giorni lavorativi nei seguenti casi:

a) se il candidato acquirente è soggetto ad una regolamentazione non comunitaria e nel paese terzo in questione esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie;

b) nel caso di una valutazione di cui all'articolo 143.

7. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il completamento della prevista acquisizione o del previsto incremento di una partecipazione.”.

3. Sono inseriti i seguenti articoli 19 *bis*, 19 *ter* e 19 *quater*:

“Articolo 19 bis

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, le autorità competenti valutano, tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

a) la reputazione del candidato acquirente;

b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, saranno chiamate a dirigere l'attività dell'ente creditizio;

c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione;

d) la capacità dell'ente creditizio di adempiere e continuare ad adempiere, dopo la prevista acquisizione, ai suoi obblighi di cui alla presente direttiva, in particolare ai requisiti dell'articolo 12, paragrafo 3 e dell'articolo 22, e ad eventuali disposizioni settoriali applicabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 della direttiva 2002/87/CE;

e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* o che la prevista acquisizione potrebbe aumentare il rischio di simili atti.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se accertano che i criteri di cui al paragrafo 1 non sono rispettati o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e dall'esaminare l'acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per compiere la valutazione di cui al paragrafo 1.

Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione.

Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5. Quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nello stesso ente creditizio, tale autorità tratta tutti i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

Articolo 19 ter

Oltre che nel quadro degli articoli 19 e 19 *bis*, e salvo disposizione contraria, la valutazione dell'acquisizione conformemente all'articolo 19 *bis*, paragrafo 1, è soggetta all'articolo 129, paragrafo 3 se il candidato acquirente è:

1) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1 *bis*, punto 2 della direttiva 85/611/CEE**, in appresso "società di gestione di OICVM", autorizzati in un altro Stato membro;

2) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro;

3) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro.

Articolo 19 quater

1. La Commissione può richiedere alle autorità competenti di fornirle prontamente una copia dei documenti sui quali hanno basato la propria valutazione in relazione agli articoli 19, 19 *bis*, e 19 *ter* nonché le ragioni comunicate al candidato acquirente.

2. Le informazioni fornite alla Commissione sono coperte dal segreto professionale e sono utilizzate dalla Commissione solo per determinare se uno Stato membro abbia rispettato gli obblighi di cui alla presente direttiva.

Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione, nonché i revisori dei conti o gli esperti operanti per conto della Commissione, sono vincolati dal segreto professionale.

3. Le informazioni confidenziali ricevute dalla Commissione in virtù del paragrafo 1 non possono essere divulgate a qualsivoglia persona o autorità, salvo in una forma riassuntiva o aggregata che impedisca l'identificazione dei singoli candidati acquirenti o dei singoli enti creditizi interessati.

* GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

** GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.”.

4. All'articolo 20 la percentuale “33%” è sostituita dalla percentuale “30%”.

5. All'articolo 129 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Nel caso di una valutazione di cui all'articolo 19 *bis*, paragrafo 1, l'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio al quale si riferisce il progetto di acquisizione consulta l'autorità competente del candidato acquirente.

Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio al quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente dell'acquirente.”.

6. All'articolo 150, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):

“f) specifiche e chiarimenti dei criteri di cui all'articolo 19 *bis*, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva.”.

Articolo 6

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...] ¹¹. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

¹¹ Sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente